

COMUNE DI
TOSCOLANO MADERNO



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 28/07/2025

Indice:

Articolo 1 - Obiettivo

Articolo 2 - Definizione

Articolo 3 - Caratteristiche delle iniziative

Articolo 4 - Ulteriori concessioni

Articolo 5 - Procedura per il rilascio del patrocinio

Articolo 6 - Pubblicizzazione del patrocinio

Articolo 7 - Revoca del patrocinio

Articolo 8 - Altri enti pubblici patrocinatori

Articolo 9 - Sponsor privati

Articolo 10 - Responsabilità

Articolo 11 - Autorizzazioni

Articolo 12 - Entrata in vigore

Articolo 1 - Obiettivo

1. Il Comune di Toscolano-Maderno favorisce l'iniziativa dei privati, singoli o organizzati in gruppi o associazioni, per lo svolgimento di attività di particolare rilevanza che siano rivolte all'intera collettività.
2. Per il raggiungimento di tale scopo il Comune si avvale, tra gli altri, dell'istituto del patrocinio.

Articolo 2 - Definizione

1. Il patrocinio è attestazione di apprezzamento, adesione e sostegno a iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, culturali, artistiche, storiche, istituzionali, sportive, scientifiche, umanitarie e di valorizzazione dell'identità del territorio.
2. Le iniziative di cui al comma 1 devono avere significato e interesse per il Comune di Toscolano-Maderno.
3. Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative.
4. Il patrocinio è concesso dal Sindaco, previo parere della Giunta comunale e previa istruttoria da parte dell'ufficio segreteria, in relazione a quanto previsto dall'art. 8, comma 2, dello Statuto comunale.

Articolo 3 - Caratteristiche delle iniziative

1. Le iniziative per le quali è possibile richiedere il patrocinio del Comune devono:
 - promuovere o contribuire la crescita culturale, ambientale, artistica, economica, sociale e sportiva della cittadinanza favorendo la partecipazione e la formazione di una propria identità culturale;
 - essere senza scopo di lucro;
 - essere pubbliche, con accesso libero o prenotazione aperta alla generalità dei cittadini;
 - essere "accessibili" a tutti e possibilmente previste in luoghi privi di barriere architettoniche o resi agibili per l'iniziativa;
 - garantire la libera espressione delle opinioni, nel caso in cui si tratti di convegni, dibattiti e simili;
 - essere coerenti con le finalità istituzionali dell'Amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi e progetti ed alle linee programmatiche del Comune.
2. Fanno eccezione iniziative che, anche se a scopo di lucro, rientrano nei fini dell'Amministrazione Comunale, promuovendo l'immagine ed il prestigio del territorio e della comunità, nonché quando sia prevista una finalità di beneficenza e solidarietà.

3. Il Patrocinio può essere concesso anche ad iniziative realizzate fuori dal territorio comunale, purché finalizzate a promuovere il territorio di Toscolano-Maderno e la sua comunità.

4. Il Patrocinio non può essere concesso per iniziative di natura politica, o promosse da organizzazioni/comitati che abbiano un spiccata connotazione politica.

5. La data della manifestazione per la quale viene chiesto il patrocinio non deve di norma interferire con altre iniziative organizzate dal Comune o da esso in precedenza patrocinate.

Articolo 4 - Ulteriori concessioni

1. La concessione del patrocinio è a titolo gratuito e non comporta alcun onere a carico del bilancio comunale.

2. La concessione del patrocinio non comporta necessariamente ulteriore coinvolgimento del Comune in termini organizzativi e finanziari ed esclude ogni responsabilità connessa con lo svolgimento dell'evento patrocinato e con i contenuti dello stesso.

3. Il patrocinio consente agevolazioni tariffarie o di tasse comunali nella misura in cui specifici regolamenti comunali espressamente lo contemplino.

4. Il provvedimento di concessione del patrocinio deve espressamente indicare le eventuali agevolazioni regolamentari che spettano al beneficiario.

5. Qualora i soggetti organizzatori ne facciano espressa richiesta, il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, può concedere a suo insindacabile giudizio:

- l'eventuale uso gratuito delle strutture comunali nei tempi e nei modi indicati dall'Amministrazione;

- l'eventuale utilizzo gratuito di attrezzature disponibili di proprietà comunale nei tempi e nei modi indicati dall'Amministrazione.

Articolo 5 - Procedura per il rilascio del patrocinio

1. Per ottenere il patrocinio il richiedente deve inoltrare, a mezzo posta o mail o PEC, domanda scritta al Comune, di norma, almeno 30 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione o iniziativa. È in facoltà del Comune prendere in esame istanze pervenute dopo tale termine; in tal caso, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di concedere patrocini per eventi non programmabili o legati a situazioni imprevedibili.

2. Le istanze per ottenere la concessione del patrocinio del Comune a favore di iniziative, attività o manifestazioni di cui all'articolo 2 devono essere indirizzate al Sindaco.

3. L'istanza deve contenere tutti gli elementi utili per consentire all'Amministrazione di valutarne l'ammissibilità. In particolare deve riportare:

- la data dell'iniziativa;

- l'esatta descrizione del soggetto richiedente e della sua attività statutaria;
- il programma dettagliato della manifestazione o iniziativa;
- gli obiettivi e le motivazioni della manifestazione o iniziativa;
- l'esatta indicazione (tipologia, dimensioni, quantità) del materiale e degli eventuali interventi di supporto richiesti al Comune oltre al patrocinio;
- segnalazione degli eventuali interventi relativi al traffico cittadino, al trasporto pubblico locale ed alla sicurezza necessari per lo svolgimento della manifestazione o iniziativa;
- ogni altra notizia utile.

4. La Giunta esamina la richiesta e dispone in merito in tempo utile rispetto alla data dell'iniziativa.

5. Integrazioni o modifiche sostanziali dell'istanza rappresentano una nuova domanda.

6. Il riconoscimento del patrocinio viene formulato con provvedimento scritto. Nella stessa forma vengono comunicate la mancata concessione del patrocinio e le relative motivazioni.

7. L'Amministrazione Comunale verifica i risultati dell'iniziativa e la corrispondenza del programma con quanto illustrato nell'istanza, riservandosi di richiedere, al termine, una relazione.

Articolo 6 - Pubblicizzazione del patrocinio

1. La concessione del patrocinio comporta l'onere in capo al richiedente di esporre - in massima evidenza - su tutto il materiale promozionale dell'iniziativa lo stemma e il nome del Comune di Toscolano-Maderno e la dicitura «con il patrocinio del Comune di Toscolano-Maderno».

2. Non sono ammesse modifiche allo stemma e al logo, che devono essere riprodotti nella loro interezza. La bozza di tutto il materiale promozionale deve essere preventivamente concordata con l'ufficio segreteria del Comune.

Articolo 7 - Revoca del patrocinio

1. L'utilizzo improprio del logo del Comune comporta la revoca del patrocinio e di ogni eventuale agevolazione.

2. L'Amministrazione comunale può, in qualunque momento, revocare il patrocinio concesso ad un'iniziativa qualora ritenga che gli strumenti comunicativi o le modalità di svolgimento dell'evento possano incidere negativamente sull'immagine dell'Amministrazione.

Articolo 8 - Altri enti pubblici patrocinatori

1. È consentito abbinare ed evidenziare il concomitante patrocinio di altri Enti, a condizione che la circostanza sia stata menzionata nell'istanza di concessione e che venga assicurata pari evidenza ai patrocinanti.

Articolo 9 - Sponsor privati

1. Per le iniziative e manifestazioni patrocinate dal Comune e sostenute economicamente da istituti di credito, fondazioni o imprese private, è ammessa la citazione dei diversi sponsor in tutte le forme di pubblicità adottate, a condizione che la circostanza sia menzionata nell'istanza di concessione.

Articolo 10 - Responsabilità

1. La concessione del patrocinio non coinvolge il Comune in alcuna forma di responsabilità connessa con l'evento patrocinato, né nei riguardi degli organizzatori, né nei riguardi del pubblico, né nei confronti di terzi.

Articolo 11 - Autorizzazioni

1. La concessione del patrocinio da parte del Comune non sostituisce eventuali autorizzazioni, concessioni o nulla osta richiesti per la realizzazione della manifestazione.

2. Il soggetto organizzatore dovrà pertanto dotarsi, a propria cura e spese, di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze, e permessi che la normativa al momento vigente contempla.

Articolo 12 - Pubblicità

1. Il presente regolamento verrà portato a conoscenza della popolazione attraverso idonei mezzi di informazione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, dello Statuto comunale.